



Professor Francesco Bacchini

ANCHE IL DIRITTO È POSITIVO AL COVID-19

Stiamo assistendo, da alcune settimane, a una fitta decretazione *soi-disant* antivirale. Compito non facile, beninteso. Eppure, per le conseguenze pratiche che le nuove disposizioni producono, era lecito confidare in una ben superiore qualità redazionale. E non ci riferiamo solo a qualche zoppia linguistica di troppo e ad una semantica talvolta ambigua o errata, come ad.es., nel caso della rubrica dell'art. 46 del d.l. n. 18/2020: "Sospensione dei termini per l'impugnazione del licenziamento", incongruente rispetto al suo contenuto che riguarda il divieto o la sospensione delle procedure di licenziamento economico-organizzativo e non già l'impugnazione della misura espulsiva, quanto piuttosto a inattesi passi falsi giuridici. I DPCM con cui il *legislatore d'urgenza* (ha) prova(to) a governare il caos pandemico adoperano più volte verbi ed espressioni persuasivi, quasi preghiere (*si invita a, evitare di, promuovere,*

si raccomanda, può essere applicata), talvolta incalzanti, attraverso l'ormai solito allegro ricorso agli avverbi (*è fortemente raccomandato*), ma che il giurista mai si aspetterebbe di incontrare in un testo legislativo e che aprono la strada a incertezze e interpretazioni discrezionali. La regola giuridica è tale perché, inequivocabilmente, prescrive o vieta una condotta, non in quanto formulata da un oracolo più o meno ascoltato. Il DPCM del 9 marzo, se da un lato esprime finalmente con chiarezza che "*è vietata ogni forma di assembramento di persone [...]*", dall'altro dimentica la sanzione, così ridimensionando la norma e rendendone incerta l'applicazione.

E per punire i riottosi, seguendo una pessima abitudine legislativa, si è fatto ricorso a una norma penale – l'art. 650 c.p. – in bianco (ossia una fattispecie nella quale la norma di rango primario rinvia alla fonte regolamentare) e a carattere sussidiario. È peraltro noto, sebbene

il legislatore spesso ne abusi, che l'art. 650 c.p. punisce l'inosservanza dei *provvedimenti* dell'Autorità, ossia atti caratterizzati da individualità e specificità, e non delle *norme*, generali e astratte, quali sono quelle di cui stiamo trattando: è dunque verosimile ritenere che tra alcuni mesi le aule penali saranno ingolfate da procedimenti già incanalati su binari morti. La fretta, si sa, è cattiva consigliera e la paura, di questi tempi, potrà relegare quanto sopra a *minutaglia giuridica*, eppure l'accuratezza normativa è un valore che, tanto più nel contesto attuale, dovremo imparare a coltivare.

Rubrica a cura di Lexellent

Via Borghetto 3, 20122 Milano

Tel: +39 02 87 25 171

Fax: +39 02 87 25 17 40

e-mail: lexellent@lexellent.it

sito web: www.lexellent.it